

**FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA
“FAPBDS”**

Iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1255



Statuto del FAPBDS

In vigore dal 01/08/2026

Approvato dal CDA il 23/07/2026

SOMMARIO

SOMMARIO	- 2 -
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	- 5 -
Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti	- 5 -
Art. 2 - Forma giuridica e sede.....	- 5 -
Art. 3 – Scopo, durata, regime gestionale.....	- 6 -
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	- 7 -
Art. 4 - Regime del Fondo.....	- 7 -
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione	- 7 -
Art. 6 - Scelte di investimento	- 9 -
Art. 7 - Spese	- 10 -
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	- 12 -
Art. 8 - Contribuzione	- 12 -
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	- 14 -
Art. 9.bis - Struttura dei conti previdenziali.....	- 15 -
Art.9.ter - Riscatto di anzianità contributive.....	- 16 -
Art. 9.quater - Alimentazione dei conti di comparto.....	- 17 -
Art. 9.quinquies - Ripartizione dei redditi dei comparti	- 17 -
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche.....	- 18 -
Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche.....	- 19 -
Art. 11.bis - Determinazione delle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia	- 21 -
Art. 11.ter - Determinazione delle pensioni dirette di invalidità	- 21 -
Art. 11.quater - Prestazioni indirette e di reversibilità.....	- 22 -
Art.11.quinquies - Determinazione delle prestazioni indirette e di reversibilità	- 23 -
Art. 11.sexties - Periodicità delle prestazioni in forma di rendita VITALIZIA	- 24 -
Art. 11.septies - Decorrenza delle prestazioni in forma di rendita VITALizia	- 24 -
Art. 11.octies - Verifica dell'equilibrio tecnico-attuariale del Fondo	- 25 -
Art. 11.nonies - Adeguamento delle pensioni in godimento	- 26 -
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	- 27 -
Art. 13 - Anticipazioni.....	- 28 -
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	- 30 -
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....	- 30 -
Art. 14 - Organi del Fondo	- 30 -

Art. 15 - Assemblea: Composizione.....	- 30 -
Art. 16 - Assemblea: Attribuzioni.....	- 30 -
Art. 17 - Assemblea: Modalità di funzionamento e deliberazioni.....	- 31 -
Art. 17.bis - Regolamento elettorale.....	- 32 -
Art. 17.ter - Seggio Elettorale centrale	- 32 -
Art. 17.quater - Commissione elettorale centrale ricorsi elettorali	- 32 -
Art. 18 - Consiglio di amministrazione: Criteri di costituzione e composizione.....	- 33 -
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori	- 34 -
Art. 20 - Consiglio di amministrazione: Attribuzioni	- 34 -
Art. 21 - Consiglio di amministrazione: Modalità di funzionamento e responsabilità	- 36 -
Art. 22 - Presidente	- 37 -
Art. 23 - Collegio dei Sindaci: Criteri di costituzione.....	- 38 -
Art. 24 - Collegio dei Sindaci: Attribuzioni	- 39 -
Art. 25 - Collegio dei Sindaci: Modalità di funzionamento e responsabilità	- 40 -
Art. 25.bis - Remunerazione degli organi collegiali	- 41 -
Art. 26 - Direttore Generale.....	- 41 -
Art. 27 - Funzioni fondamentali	- 42 -
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	- 42 -
Art. 28 - Incarichi di gestione	- 42 -
Art. 29 - Depositario	- 43 -
Art. 30 - Conflitti di interesse	- 43 -
Art. 31 - Gestione amministrativa.....	- 43 -
Art. 32 - Sistema di contabilità e deter. del valore e del rendimento del PAtrimonio	- 45 -
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	- 45 -
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	- 46 -
Art. 34 - Modalità di adesione	- 46 -
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	- 47 -
Art. 36 - Comunicazioni e reclami	- 47 -
PARTE VI – NORME FINALI	- 48 -
Art. 37 - Modifica dello Statuto	- 48 -
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	- 48 -
Art. 39 - Rinvio	- 48 -
PARTE VII – NORME TRANSITORIE	- 49 -
Art. 40 - Situazione alla costituzione del Fondo	- 49 -
Art. 41 - Determinazione delle posizioni previdenziali iniziali al 1° gennaio 1989	- 50 -
Art. 42 - Anzianità contributiva figurativa al 1° gennaio 1989.....	- 50 -

Art. 43 - Subentro nella titolarità dei beni del fondo sostituito	- 51 -
Art. 44 - Trattamento dei dipendenti del cessato Credito Agrario per la Sardegna	- 51 -
Art. 45 - Foro competente	- 51 -

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, FONTE ISTITUTIVA, DURATA, SEDE E RECAPITI

1. A seguito degli accordi intervenuti tra il Banco di Sardegna e le Organizzazioni sindacali, con decorrenza 1° gennaio 1989, il “Nuovo trattamento integrativo di quiescenza” istituito dal Consiglio di Amministrazione del Banco nell’adunanza del 27/28.11.1979, in sostituzione del “Trattamento integrativo di quiescenza” - di cui alle deliberazioni del 25.7.1968 e 26.11.1968 del Consiglio stesso -, è a sua volta sostituito dal “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna”, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del Banco nell’adunanza del 22.11.1989 nonché dall’Assemblea Generale del 5/19.11.1989 disciplinato dalle norme contenute nel presente Statuto. Pertanto, l’attuale denominazione è “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna”, con acronimo “FAPBDS”.
In data 9/1/2013 il Banco di Sardegna e le OO.SS. hanno stipulato specifico accordo al fine di consentire, su base volontaria, la partecipazione al Fondo anche ai dipendenti delle Società: Bibanca (ex Banca di Sassari), Numera e Sardaleasing.
2. L’insieme coordinato dei suddetti accordi e deliberazioni costituisce la Fonte Istitutiva del Fondo.
3. Il Fondo FAPBDS, entità giuridicamente ed economicamente distinta dal Banco di Sardegna S.p.A., munita di piena autonomia soggettiva e patrimoniale, ha sede legale in Sassari (SS), Via IV Novembre 27.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo FAPBDS è direzione@pec.fapbds.it.
5. Il Fondo ha durata illimitata, salvo quanto disposto dal successivo art. 16, comma 3.1 e nelle modalità disciplinate nell’Art.38.

ART. 2 - FORMA GIURIDICA E SEDE

1. Il “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna”, originariamente costituito sotto forma giuridica di associazione non riconosciuta, in data 17/5/2012 ha chiesto, ai sensi dell’art. 4 comma 2, della Deliberazione COVIP del 28/11/2007, il riconoscimento della personalità giuridica come risultante dalla delibera dell’assemblea degli iscritti tenutasi in seduta straordinaria nei giorni 26, 27 e 30 Aprile 2012. Tale modifica è stata approvata dalla COVIP con nota del 18/7/2012, prot. 3840, pertanto da tale data il Fondo assume la forma di soggetto con personalità giuridica ed è iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1255.
2. Per brevità di dizione, nello Statuto

1. Il “Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna” è indicato col termine “Fondo”;
 2. Il Banco di Sardegna S.p.A. derivato per effetto della Legge 30 luglio 1990 n. 218 dal “Banco di Sardegna”, Istituto di Credito di Diritto Pubblico, ora soppresso, è indicato col termine “Banco”;
 3. Gli iscritti al Fondo sono denominati “Aderenti”;
 4. Gli ex aderenti o i loro aventi causa, che fruiscono di pensione da parte del Fondo, sono denominati “Pensionati”;
 5. Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive variazioni e integrazioni è indicato come “Decreto 252/2005”;
 6. Il Trattamento di fine rapporto è indicato con la sigla “TFR”;
 7. Per ‘Fonte istitutiva’ si intende l’accordo intervenuto fra il Banco di Sardegna e le Organizzazioni sindacali relativamente alla costituzione del Fondo, così come dettagliato dal complesso dei provvedimenti riportati nell’art. 1.1 e i successivi accordi (di seguito in complesso denominati ‘fonte istitutiva’) nonché quelli eventualmente stipulati ai sensi del presente articolo e del successivo art. 5;
 8. Per “azienda/e” si intendono il Banco e le società oggetto di convenzioni specifiche come sopra specificato all’Art.1.
3. Delle obbligazioni del Fondo è del tutto estraneo il Banco, nei cui confronti il Fondo stesso è ad ogni fine giuridico ed economico soggetto terzo.
 4. Le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti (di attuazione ed elettorale) di cui al successivo art. 20, commi 4.23 e 4.24, costituiscono una normativa unitaria ed inscindibile, che disciplina in via integrale ed esclusiva l’attività del “Fondo”.
 5. Lo Statuto può essere modificato nel rispetto della procedura da esso prevista.

ART. 3 – SCOPO, DURATA, REGIME GESTIONALE

1. Il Fondo ha per scopo di assicurare, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto, un trattamento aggiuntivo delle pensioni erogate nel regime obbligatorio di appartenenza. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e dei Pensionati, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente, integrate dalle ulteriori norme contenute nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di Attuazione.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

ART. 4 - REGIME DEL FONDO

1. Il Fondo è gestito in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

ART. 5 - DESTINATARI E TIPOLOGIE DI ADESIONE

1. Partecipano al Fondo i dipendenti del Banco e delle Società convenzionate con il Fondo (di seguito denominati "Banco" e/o "Azienda/e") previa definizione di apposite convenzioni e accordi, da stipularsi tra le predette società, le rispettive OO.SS. e il Fondo, nelle quali sono definite le condizioni per l'adesione e specificatamente:

In forma di Adesione Esplicita:

1. I dipendenti assunti dal Banco antecedentemente al 29 aprile 1993, già iscritti al Fondo, in applicazione dell'art. 4 dello Statuto approvato, con modifiche e integrazioni, dall'Assemblea Generale del 20 novembre 1995;
2. Con decorrenza 1 gennaio 1997: i dipendenti assunti dal Banco nel periodo compreso tra il 29 aprile 1993 e il 31 dicembre 1996, che non possano far valere la condizione di "vecchio iscritto" secondo le disposizioni del Decreto 124/1993;
3. Con effetto dal giorno dell'istanza di iscrizione al Fondo: i dipendenti assunti dal Banco nel periodo compreso tra il 29 aprile 1993 e il 31 dicembre 1996, che possano far valere la condizione di "vecchio iscritto" secondo le disposizioni del Decreto 124/1993;
4. Con effetto dal giorno dell'assunzione: i dipendenti assunti dal Banco e/o dalle Società convenzionate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2018 a seguito di istanza scritta che dovrà pervenire al Fondo ed alla propria Azienda entro trenta giorni dal superamento del periodo di prova. Qualora l'istanza sia presentata, con la stessa forma, in data successiva, l'iscrizione al Fondo non potrà decorrere da data precedente quella della stessa istanza.
5. Con effetto dal giorno dell'iscrizione: i dipendenti assunti dal Banco e/o dalle società convenzionate a far data dal 1° gennaio 2019.

In forma di Adesione automatica:

1. Con effetto dal giorno dell'assunzione: i dipendenti di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del Decreto 252/2005.
2. Con effetto dal giorno dell'assunzione: i dipendenti non di prima assunzione, assunti successivamente al 30 giugno 2026, che abbiano già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento, anche parziale, del TFR secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9 bis, del Decreto 252/2005.
2. Partecipano al Fondo anche i dipendenti assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando (cosiddetti Aderenti Taciti).
3. Per i dipendenti di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3 e 1.4 l'iscrizione al Fondo è subordinata ad un'età anagrafica e/o ad una contribuzione derivante da trasferimento da altra forma di previdenza complementare o da riscatto, tali da consentire il raggiungimento, all'età prevista per le pensioni di vecchiaia dalla normativa in vigore nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, di un'anzianità contributiva complessiva, al Fondo Pensione, di almeno 5 anni e all'esplicita adesione al Fondo da comunicare per iscritto al Fondo medesimo e alla propria Azienda.
4. Per gli iscritti provenienti dal cessato Istituto di Credito Agrario per la Sardegna (I.C.A.S.), titolari di Fondi individuali di previdenza, il Fondo è sostitutivo a ogni effetto di questi ultimi.
5. Sono comunque esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti presso strutture estere, con contratto di lavoro del Paese nel quale operano.
6. L'iscrizione al Fondo può aver luogo anche per i soggetti in età superiore ai limiti indicati dal secondo comma, purché:
 1. Abbiano diritto a trattenersi in servizio presso la propria Azienda oltre il normale termine di cessazione del rapporto di lavoro e, comunque, sino ad aver maturato un'anzianità contributiva al Fondo Pensione di almeno cinque anni, per effetto dell'esercizio di apposita facoltà di legge ovvero a seguito di accordo individuale con la propria Azienda;
 2. Possano far valere periodi di servizio effettuati presso altre Banche, Casse comunali di credito agrario della Sardegna di cui il Banco abbia assunto la gestione diretta, Pubbliche Amministrazioni, Aziende private o, infine, periodi di esercizio di libere professioni, di durata tale da consentire agli interessati, se riscattati in tutto o in parte, di raggiungere, al compimento degli ordinari limiti di età, un'anzianità contributiva al Fondo Pensione di almeno cinque anni interi.
7. Possono partecipare al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente, dei lavoratori già aderenti al Fondo medesimo e dei beneficiari, con le modalità

e le condizioni stabilite dalla specifica regolamentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione. Tali soggetti possono rimanere iscritti al FAPBDS anche dopo la perdita dei requisiti di partecipazione da parte del soggetto cui sono fiscalmente a carico.

8. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

ART. 6 - SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo viene gestito finanziariamente in due distinti comparti:

1. il Comparto Partecipanti;
2. il Comparto Pensionati.

Il comparto Partecipanti è strutturato secondo una gestione che prevede linee di investimento differenziate per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. Le risorse del comparto pensionati sono investite nella linea garantita. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota informativa.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 Giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 7. La Nota informativa descrive le caratteristiche del Comparto Garantito.
3. È previsto che il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore - pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026 - vengano investiti, in funzione dell'età anagrafica dell'aderente, nelle linee di investimento attualmente disponibili, secondo le seguenti modalità:
 - a) età anagrafica inferiore o uguale a 51 anni Comparto Azionario;
 - b) età anagrafica tra 52 anni e 61 anni: Comparto Bilanciato-Equilibrato;
 - c) età anagrafica uguale o superiore a 62 anni: Comparto Garantito

Successivamente, l'aderente automatico può decidere in ogni momento di modificare l'opzione di investimento relativa all'adesione automatica a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 7.

Le disposizioni del presente comma hanno carattere transitorio e saranno in vigore fino all'adeguamento alla Deliberazione Covip del 23 giugno 2026.

Le adesioni automatiche raccolte nel periodo transitorio confluiranno nella linea di investimento-percorso life cycle che sarà adottata dal Fondo.

4. Le disponibilità del Fondo possono essere esclusivamente investite, nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme vigenti in materia di Previdenza Complementare, e in particolare nei limiti previsti in conformità all'Art. 6 commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e comma

13 del D.L. 252/2005, con eventuali integrazioni e modificazioni successive, come prescritto nel Regolamento di Attuazione nonché dalle deliberazioni e circolari della COVIP al riguardo (es. Delib. 28.06.2006).

5. Le attuali disponibilità immobiliari del Fondo, fino alla loro eventuale dismissione, sono attribuite al Comparto Partecipanti. Allo stesso comparto sono attribuiti eventuali investimenti in immobili che si rendessero necessari per dotare il Fondo di proprie sedi operative.
6. I limiti di investimento di tutti i comparti/linee definiti sono previsti in conformità all'Art. 6 commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e comma 13 del 252/2005, con eventuali integrazioni e modificazioni successive nonché dalle deliberazioni e circolari della COVIP al riguardo (es. Delib. 28.06.2006) e descritti nel Documento sulle Politiche di Investimento.
7. L'Aderente, all'atto dell'adesione, sceglie, secondo le modalità che verranno stabilite dal Fondo, uno o più linee nelle quali far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa. L'Aderente può inoltre ricollocare la propria posizione individuale tra le diverse linee nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima collocazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione gestisce dinamicamente le scelte operative di investimento per i due comparti, anche mediante affidamento a primari gestori specializzati e può, in ogni caso, avvalersi di consulenza tecnica esterna; il tutto nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento di attuazione.

ART. 7 - SPESE

1. Il Banco assume a proprio carico il trattamento economico del Direttore Generale, del personale direttivo ed esecutivo, così come le spese generali inerenti all'ordinaria amministrazione del Fondo, compresi i compensi agli Amministratori e Sindaci. I rapporti conseguenti all'attuazione del presente articolo, e dell'art. 31, commi 1, 2, 3, e 4, sono regolati da apposito accordo contrattuale tra il Banco e il Fondo. Ciascuna Società convenzionata riconoscerà, annualmente, in relazione al numero dei relativi dipendenti risultanti iscritti al Fondo nell'anno di riferimento, una quota spese pro capite onnicomprensiva, stabilita dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, come risultante da apposita convenzione.
2. I trasferimenti riconosciuti dal Banco al Fondo a norma del comma precedente, salvo le quote di specifica imputazione, sono attribuiti ai diversi comparti in proporzione ai rispettivi valori patrimoniali al 31/12 dell'anno precedente quello di riferimento. Con gli stessi criteri sono imputati agli stessi comparti i corrispondenti costi per il personale, così come le spese generali inerenti all'ordinaria amministrazione del Fondo, comprese quelle relative ai compensi agli Amministratori e Sindaci. Le quote annuali riconosciute dalle Società convenzionate, saranno attribuite ai diversi comparti in relazione allo status - di Pensionato o di Aderente - dei relativi iscritti.

3. La copertura degli oneri per prestazioni accessorie di premorienza e invalidità è determinata in percentuale sulla contribuzione a carico del datore di lavoro.
Tale percentuale e le successive variazioni sono determinate dal Consiglio di Amministrazione a seguito delle periodiche verifiche attuariali, che vengono dettagliate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto. I corrispondenti importi sono detratti dai contributi aziendali e confluiscono nel Conto Integrazioni a norma del successivo art. 9.bis c.5.
4. Le spese relative alla Prestazione erogata in forma di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA) diretta alla copertura dei relativi oneri amministrativi sono normate nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.
5. Le spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, sono regolate nel Documento sulle rendite.
6. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 3, 4 e 5 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
7. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze negative tra i trasferimenti dal Banco e dalle altre società convenzionate e i costi.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 8 - CONTRIBUZIONE

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori Aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").
3. L'Aderente determina liberamente l'entità della contribuzione volontaria aggiuntiva a proprio carico nella misura massima del 10% degli emolumenti imponibili.
4. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
5. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. A ciascun Aderente è riconosciuta, in costanza di rapporto di lavoro, la facoltà di sospendere il versamento dei contributi a proprio carico, con preavviso di almeno trenta giorni da inoltrare per iscritto al proprio datore di lavoro e al Fondo. In tale caso, e per tutto il periodo della sospensione, è sospeso anche il versamento dei contributi a carico del proprio datore di lavoro. Resta comunque fermo, ove preesista alla sospensione della contribuzione, il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
10. L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione a suo carico al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento, il Banco e/o le Società convenzionate sono tenute a reintegrare la posizione individuale a richiesta dell'Aderente o del Fondo, e a riconoscere al Fondo gli interessi computati per il periodo di versamento al tasso legale corrente al momento della richiesta di reintegrazione della contribuzione. Tali interessi saranno trasferiti dal Fondo sulla posizione contributiva dell'Aderente interessato.
12. Le percentuali di contribuzione di cui al presente articolo, possono essere variate da Accordi Collettivi validamente stipulati tra le Organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le singole Aziende.
13. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con la propria Azienda comportante anche la sospensione della retribuzione, la partecipazione al Fondo e la corresponsione dei contributi sia da parte della propria Azienda sia da parte dell'Aderente sono sospese per uguale durata, salvo che l'interessato comunichi con raccomandata A.R. o PEC, entro il termine di sessanta giorni dalla sospensione suddetta, di voler continuare, con onere a proprio carico, il versamento dei contributi personali e di quelli della propria Azienda, a valere su un imponibile figurativo pari agli emolumenti che avrebbe percepito se non si fosse verificata la sospensione retributiva.
14. I contributi versati sono contabilizzati presso il Fondo in conformità a quanto disposto dall'art. 9.bis.
15. All'Aderente che si trovi nelle condizioni indicate nel comma 13 e non eserciti la facoltà di continuare nel versamento dei contributi, può esser consentito il ripristino della posizione nel Fondo, dietro richiesta scritta, entro il termine di decadenza di tre mesi dal rientro in servizio presso l'Azienda di appartenenza, ovvero all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro quando questa si verifichi in luogo della riammissione in servizio. In tal caso per la determinazione dei contributi si applica il criterio di cui all'art. 9.ter comma 3, tenendo conto che in caso di estinzione del rapporto di lavoro senza riammissione in servizio, è assunta, quale retribuzione di riferimento, quella che l'Aderente avrebbe percepito al momento della domanda se non si fosse verificata la sospensione.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese a carico dell'Aderente, di cui all'art. 7, comma 6 e delle somme a copertura delle prestazioni accessorie di premorienza e di invalidità.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun Aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni che non comportino la cessazione della partecipazione al Fondo è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Per quanto attiene la posizione maturata all'epoca di cessazione della partecipazione al Fondo essa comprende:

1. Per la linea di investimento a capitale garantito:

- a) con riferimento ai periodi di investimento per i quali siano stati approvati dall'Assemblea i bilanci di esercizio, i rendimenti netti di imposta effettivamente realizzati, calcolati e contabilizzati secondo la normativa vigente, per i diversi conti individuali.
- b) con riferimento ai periodi di investimento per i quali non siano stati ancora approvati i bilanci di esercizio, il rendimento sui diversi conti convenzionalmente calcolato al tasso tecnico del Fondo tempo per tempo vigente, al netto dell'imposta sostitutiva secondo l'aliquota percentuale tempo per tempo vigente.

c) Comunque, qualora l'Aderente disponga di ammontari investiti nel comparto a garanzia con restituzione del capitale il singolo Aderente ha diritto alla restituzione del capitale conferito in gestione a far data dall'ingresso nella linea garantita, fino alla data di cessazione dal Fondo, o di uscita da tale linea.

2. Per le eventuali altre linee di investimento, la posizione fa riferimento al valore della quota di pertinenza all'epoca della cessazione della partecipazione al Fondo, valutata al valore di mercato, al netto dell'imposta sostitutiva secondo l'aliquota percentuale tempo per tempo vigente; pertanto, le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

8. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'Aderente.

ART. 9.BIS - STRUTTURA DEI CONTI PREVIDENZIALI

1. Confluiscono nominativamente in un conto denominato "Conto Contributo Personale" i contributi a carico degli Aderenti nella misura minima stabilita dalla fonte istitutiva.
2. Confluiscono nominativamente in un conto denominato "Conto Personale TFR.", i conferimenti del TFR maturando.
3. Confluiscono nominativamente in un conto denominato "Conto Personale Aggiuntivo" i contributi volontari aggiuntivi.
4. I contributi a carico del Banco e/o delle Società convenzionate - al netto delle quote di cui al successivo comma - confluiscono in un conto denominato "Conto Generale", contabilmente suddiviso in quote individuali in relazione alle spettanze di ciascun Aderente.
5. Parte dell'aliquota contributiva a carico del Banco e/o delle Società convenzionate - da determinare in sede di verifica attuariale ai sensi del successivo art. 11.octies e, comunque, in misura non superiore al 6% della contribuzione aziendale, confluisce in un conto denominato "Conto Integrazioni".
6. Al momento della liquidazione della pensione da parte del Fondo all'avente diritto, la somma del Conto Contributo Personale, del Conto Personale TFR, del Conto Personale Aggiuntivo, della corrispondente quota del Conto Generale e l'eventuale quota del Conto Integrazioni necessaria a garantire la maggiorazione di cui ai successivi artt. 11.ter e 11.quinquies, e confluisce in un conto denominato "Conto Pensioni", al quale viene imputato l'onere per il pagamento della pensione stessa.

7. Confluiscono in un conto denominato "Conto di Solidarietà" i rendimenti non retrocessi ai Pensionati e agli Aderenti, secondo le previsioni del successivo art. 11.octies commi 2.1, e 3, finalizzati alla copertura delle eventuali necessità di riequilibrio del Conto Pensioni. Il Conto Solidarietà è alimentato fino al raggiungimento di un saldo della somma dello stesso Conto e del Conto Pensioni, comprensivi della capitalizzazione annuale, pari all'11% della riserva matematica calcolata annualmente per le pensioni in godimento.
8. Dal Conto di Solidarietà dovranno essere annualmente accantonati su un apposito conto 'libero da qualsiasi impegno prevedibile' denominato Conto Attività Supplementari, di cui al successivo art. 11.octies, gli importi necessari alla sua completa costituzione e mantenimento (pari al 4% delle riserve tecniche totali del Fondo).
9. I calcoli attuariali vanno effettuati adottando il tasso tecnico di interesse determinato secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione, comunque modificabile con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base delle risultanze delle periodiche verifiche attuariali.

ART.9.TER - RISCATTO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVE

1. Il riscatto dei periodi di anzianità avviene a domanda dell'interessato - da inoltrarsi al Fondo con raccomandata A.R. o PEC entro il termine di sei mesi dall'assunzione al Banco e/o alle Società convenzionate - con rapporto a tempo indeterminato - e a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo.
2. Per poter ottenere il riscatto, l'interessato non deve aver conseguito trattamento pensionistico complementare da parte dell'ente di provenienza.
3. L'onere del riscatto è a totale carico dell'Aderente ed è determinato, applicando alla retribuzione annua imponibile alla data della domanda l'aliquota contributiva complessiva - Personale e Aziendale - in vigore alla stessa data, per il periodo di anzianità di cui si chiede il riscatto.
4. Il versamento al Fondo può essere effettuato in unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte del Fondo stesso, dell'ammontare del riscatto, ovvero può essere ammortizzato, al tasso tecnico di interesse di cui all'art. 8 c.9, in un numero massimo di 60 rate mensili, uguali e consecutive, che l'Azienda trattiene sugli emolumenti dell'Aderente.
5. In nessun caso la rateazione può essere protratta oltre la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 9.QUATER - ALIMENTAZIONE DEI CONTI DI COMPARTO

1. Al Comparto Partecipanti vengono attribuiti i contributi versati a qualunque titolo dagli Aderenti, nonché i contributi versati dall'Azienda a favore dei singoli Aderenti.
2. Al Comparto Pensionati sono attribuite le disponibilità del Conto Pensioni (costituito dall'insieme delle disponibilità dei pensionati distinti per sottogruppi in relazione ai Tassi Tecnici di prima liquidazione e/o di adeguamento delle rendite) e del Conto Integrazioni, nonché del Conto di Solidarietà.
3. Le disponibilità del Conto Attività Supplementari sono attribuite al Comparto Partecipanti e al Comparto Pensionati in funzione dei rispettivi rischi sulle base delle risultanze percentuali.
4. I costi generali annui di gestione del Fondo non ricompresi tra quelli indicati all'art. 7, comma 2, sono attribuiti ai singoli comparti in proporzione al rispettivo patrimonio netto risultante al 31.12 dell'esercizio precedente quello di riferimento.
5. I costi imputabili alla gestione finanziaria dei singoli comparti sono attribuiti agli specifici comparti.

ART. 9.QUINQUIES - RIPARTIZIONE DEI REDDITI DEI COMPARTI

1. Il reddito netto derivante dagli investimenti delle disponibilità del Fondo di competenza dei singoli comparti, fatte salve le prescrizioni di cui al successivo art. 11.octies commi 2.1, 3 e 5 è ripartito, in sede di rendiconto annuale del Fondo, tra i conti di competenza degli stessi comparti, in relazione alla quota di partecipazione dei rispettivi numeri finanziari rispetto ai numeri finanziari totali del comparto di appartenenza. Con gli stessi criteri, i rendimenti sono ripartiti tra i singoli conti individuali e le quote individuali del Conto Generale. I rendimenti di competenza del Conto Attività Supplementari confluiranno al Conto di Solidarietà.
2. Gli eventuali proventi straordinari, nonché gli eventuali oneri straordinari, sono ripartiti tra i singoli comparti con gli stessi criteri di cui all'art. 9. quater, comma 4, e tra i rispettivi conti, sulla base della giacenza media annuale degli stessi.
3. Gli ammontari relativi al Conto Contributo Personale, al Conto Personale TFR, al Conto Personale Aggiuntivo e le quote individuali del Conto Generale non corrisposti, confluiscono nel Conto Integrazioni.

ART. 10 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari per le quali l'Aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8, ha facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4 verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'Aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'Aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

ART. 11 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il Fondo corrisponde, nei limiti e con le modalità indicate nel presente Statuto:
 1. pensioni dirette (vecchiaia, anzianità e invalidità);
 2. pensioni indirette;
 3. pensioni di reversibilità.
2. La pensione diretta immediata spetta all'Aderente che cessi dall'attività lavorativa e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 1. abbia raggiunto l'età e i requisiti di anzianità previsti dal regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente per ottenere la pensione, e cinque anni di anzianità contributiva a forme pensionistiche complementari;
 2. sia stato riconosciuto invalido ai sensi del successivo art. 11.ter.
3. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.
- b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
4. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.
- 4-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.
5. Le prestazioni di cui al comma 3, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 3, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 7.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 3, lett. a) e b).

ART. 11.BIS - DETERMINAZIONE DELLE PENSIONI DIRETTE DI ANZIANITÀ E VECCHIAIA

1. L'importo annuo della pensione diretta vitalizia di anzianità o vecchiaia si determina moltiplicando la Posizione Individuale maturata al momento del collocamento in quiescenza (definita come somma delle quote di competenza del Conto Contributo Personale, del Conto Personale TFR, del Conto Personale Aggiuntivo e del Conto Generale dell'iscritto) per il coefficiente specifico per sesso ed età di cui alla Tav. A allegata al Regolamento di attuazione.

ART. 11.TER - DETERMINAZIONE DELLE PENSIONI DIRETTE DI INVALIDITÀ

1. La pensione di invalidità spetta all'Aderente che a qualunque età cessi dal servizio con il Banco e/o con le Società convenzionate in condizioni di invalidità o inabilità - sempre che dette condizioni non siano preesistenti all'inizio del rapporto di lavoro con il Banco stesso e/o con le Società convenzionate, e che esse siano riconosciute ai sensi dalla normativa prevista nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con la liquidazione delle relative prestazioni (assegno di invalidità o pensione di inabilità), purché possa far valere almeno cinque anni interi di contribuzione al Fondo; quest'ultimo requisito non è richiesto qualora l'invalidità o l'inabilità siano in rapporto causale diretto con finalità di servizio presso il Banco e/o le Società convenzionate.
2. L'erogazione della pensione di invalidità da parte del Fondo cessa in caso di revoca dell'analoga prestazione prevista nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente; il periodo di godimento della pensione di invalidità del Fondo è comunque riconosciuto utile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda al Fondo.
4. L'importo annuo della pensione di invalidità si determina moltiplicando il coefficiente specifico per sesso ed età, di cui alla Tav. B allegata al Regolamento di attuazione, per la Posizione Individuale maturata al momento del collocamento in quiescenza, definita come somma delle seguenti voci:
 1. importo del Conto Contributo Personale e della quota di competenza del Conto Generale, maggiorato moltiplicandolo per il rapporto tra il numero di anni di servizio globalmente prestati presso il Banco e/o le Società convenzionate, che il beneficiario avrebbe maturato al compimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ed il numero di anni di servizio effettivamente maturati - tenuto conto anche di quelli eventualmente riscattati - alla data del pensionamento*;
 2. quota di competenza del Conto Personale TFR;
 3. quota di competenza del Conto Personale Aggiuntivo.

5. L'onere corrispondente alla anzianità figurativa determinata secondo la previsione del precedente comma 4.1 fa carico al Conto Integrazioni.
6. Ove il diritto alla pensione di invalidità venga meno a seguito di revoca dell'assegno di invalidità nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, la posizione dell'interessato nel Fondo, da considerare ai fini della determinazione dell'ammontare della diversa prestazione spettante, è quella maturata alla data di cessazione dal servizio presso il Banco e/o le Società convenzionate.
7. In alternativa alla pensione di invalidità, l'Aderente può optare per il riscatto totale della posizione individuale ove sussistano le condizioni previste dall'art. 14, comma 2, lettera c) del Decreto 252/2005.

* Esempificazione di calcolo della "maggiorazione" agli effetti degli art. 11.ter.

Ipotizzando i seguenti dati di riferimento:

- € 20.000 = saldo del Conto Contributo Personale e della corrispondente quota del Conto Generale;

- € 25.000 = somma del Conto Personale TFR e del Conto Personale Aggiuntivo;

- n 20 = totale degli anni di servizio effettivamente maturati e/o riscattati;

- n 30 = anni di servizio che il Partecipante avrebbe cumulato nel complesso al maturare del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la normativa del regime obbligatorio di appartenenza

l'importo complessivo (= V) della base di calcolo ai fini della determinazione della rendita vitalizia sarebbe:

$V = € 20.000 \cdot \frac{30}{20} + 25.000 = € 55.000$ dal quale risulta una "maggiorazione" pari a € 10.000.

ART. 11.QUATER - PRESTAZIONI INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ

1. Le prestazioni indirette - costituite da pensioni e/o da valori capitali, secondo le disposizioni del successivo art 11.quinquies - spettano ai superstiti dell'Aderente che deceda in attività di servizio con il Banco e/o con le Società convenzionate, avendo maturato almeno cinque anni interi di contribuzione al Fondo; il requisito dell'anzianità contributiva di cui sopra non è richiesto qualora il decesso sia in rapporto causale diretto con finalità di servizio effettuato presso il Banco e/o le Società convenzionate.
2. I superstiti aventi diritto alle prestazioni indirette o alla pensione di reversibilità sono individuati facendo riferimento alla normativa prevista nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente.
3. Nell'ipotesi di premorienza dell'Aderente, anche senza aver maturato l'anzianità contributiva di cui al 1° comma, e in assenza di diversi soggetti designati indicati dall'Aderente, i superstiti sono individuati, sia per teste che per quote di prestazione, facendo riferimento alla normativa prevista nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente. Tali soggetti designati sono considerati come implicitamente individuati per teste e quote dall'Aderente deceduto, e possono comunque optare per il riscatto dell'intera posizione individuale. In mancanza di tali superstiti, ovvero in presenza di diversi soggetti designati dal partecipante, l'intera posizione individuale è riscattata da

tali diversi soggetti designati. Nella assenza di soggetti designati come sopra individuati l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi in parti uguali.

4. Le prestazioni indirette e la pensione di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del dante causa.
5. In ogni caso, in assenza di soggetti designati, da individuarsi secondo i commi che precedono, la posizione resta acquisita al Fondo e andrà ad incrementare il Conto Integrazioni.

ART.11.QUINQUIES - DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ

1. L'importo della prestazione indiretta, di cui all'art. 11.quater, si determina ricostruendo la posizione Individuale del dante causa definita come somma delle seguenti voci:
 1. importo della quota di competenza del Conto Contributo Personale e del Conto Generale, maggiorato moltiplicandolo per il rapporto tra il numero di anni di servizio globalmente prestati presso il Banco e/o le Società convenzionate, che il dante causa avrebbe maturato al compimento dell'età prevista dalle norme vigenti nel regime obbligatorio di appartenenza per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ed il numero di anni di servizio effettivamente maturati - tenuto conto anche di quelli eventualmente riscattati - alla data del decesso*;
 2. quota di competenza del Conto Personale TFR.;
 3. quota di competenza del Conto Personale Aggiuntivo.
2. L'onere corrispondente alla anzianità figurativa determinata secondo la previsione del punto 1 del presente articolo fa carico al Conto Integrazioni.
3. Il 60% della Posizione Individuale calcolata secondo le previsioni del primo comma è liquidato al coniuge superstite sotto forma di rendita, determinata per mezzo dei coefficienti attuariali di cui alla Tav. C allegata al Regolamento di attuazione. La frazione dell'importo stesso, risultante dall'applicazione dell'aliquota di reversibilità complessivamente prevista per l'intero nucleo familiare superstite dalle norme del regime obbligatorio di appartenenza, è ripartita, previa detrazione del valore capitale della rendita eventualmente spettante al coniuge superstite, tra gli altri superstiti in parti uguali e liquidata in unica soluzione.
4. L'importo della pensione di reversibilità si determina applicando alla pensione diretta, in pagamento alla data del decesso del dante causa, le aliquote di reversibilità previste dal regime obbligatorio di appartenenza.

5. Al coniuge superstite che perde il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per passaggio a nuove nozze spetta un assegno “una tantum” pari a due annualità della rendita in godimento alla data di decadenza dal diritto alla pensione stessa.

* Esempificazione di calcolo della “maggiorazione” agli effetti degli art. 11. quinquies.

Ipotizzando i seguenti dati di riferimento:

- € 20.000 = saldo del Conto Contributo Personale e della corrispondente quota del Conto Generale;

- € 25.000 = somma del Conto Personale TFR e del Conto Personale Aggiuntivo;

- n 20 = totale degli anni di servizio effettivamente maturati e/o riscattati;

- n 30 = anni di servizio che il Partecipante avrebbe cumulato nel complesso al maturare del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la normativa del regime obbligatorio di appartenenza

l'importo complessivo (= V) della base di calcolo ai fini della determinazione della rendita vitalizia sarebbe:

$V = € 20.000 \cdot x 30/20 + 25.000 = € 55.000$ dal quale risulta una “maggiorazione” pari a € 10.000.

ART. 11.SEXTIES - PERIODICITÀ DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

1. L'ammontare annuo delle prestazioni in forma di rendita vitalizia è suddiviso in 13 ratei da liquidarsi, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, con periodicità mensile.
2. La tredicesima mensilità viene corrisposta unitamente al rateo di dicembre.

ART. 11.SEPTIES - DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

1. Salvo diversa specifica previsione, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese nel quale venga meno, per qualsiasi motivo, il diritto stesso.
2. La pensione è attribuita a ciascun avente diritto o a persona regolarmente munita dei poteri necessari.
3. È fatto obbligo ai beneficiari delle prestazioni di fornire tempestivamente al Fondo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per la corretta applicazione delle norme dello Statuto.
4. Nel caso di inadempienza dell'obbligo di cui al comma precedente, il Fondo si riserva di sospendere la corresponsione delle prestazioni.

ART. 11.OCTIES - VERIFICA DELL'EQUILIBRIO TECNICO-ATTUARIALE DEL FONDO

1. Con periodicità annuale si procede alla verifica di congruità del Conto Pensioni e, ad intervalli non superiori al triennio, alla verifica attuariale complessiva del Fondo.
 2. In base alle relative risultanze il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti provvedimenti:
 1. Determina, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quota di rendimento di competenza del Conto Generale, non superiore al 15%, da trasferire al Conto di Solidarietà, ove la somma di quest'ultimo conto e del Conto Pensioni risulti inferiore al limite previsto dal comma 7 dell'art. 9.bis;
 2. Nel caso in cui il "Conto Pensioni" risulti per qualche sottogruppo di Pensionati eccedente rispetto alla relativa Riserva Matematica, una quota non superiore al 50% dei rendimenti conseguiti e comunque non superiore all'ammontare dell'eccedenza rilevata è attribuita al Conto Solidarietà fino al raggiungimento del saldo massimo previsto per detto conto;
 3. Ove la somma del Conto di solidarietà e del Conto Pensioni non risulti inferiore al limite previsto dal comma 7 dell'art. 9.bis, per i sottogruppi di Pensionati le cui disponibilità in Conto Pensioni risultino superiori alla relativa Riserva Matematica si dà luogo all'adeguamento delle pensioni in vigore, moltiplicandole per il rapporto tra le disponibilità di gruppo e la relativa Riserva Matematica;
 4. Nel rispetto di quanto sopra stabilito e in applicazione del Piano di Costituzione delle Attività Supplementari secondo la normativa vigente, a far data dal 1°/1/2014, con prelievo dal Conto di Solidarietà dovranno essere annualmente accantonati e versati al Conto Attività Supplementari, gli importi necessari alla sua completa costituzione e al suo mantenimento (pari al 4% delle riserve tecniche totali del Fondo), come previsto al precedente art 9.bis c.8;
 5. A completamento del Piano di Costituzione delle predette Attività Supplementari e in presenza di un saldo capitalizzato del Conto di Solidarietà non inferiore al limite previsto al comma 7 del precedente art. 9.bis, i rendimenti di competenza di detto Conto di Solidarietà eccedenti le necessità dello stesso sono attribuiti ai due Comparti, Pensionati e Partecipanti, secondo quote eque in relazione alla solidarietà espressa nel tempo dagli stessi, individuate in proporzione al saldo cumulativo alla data di riferimento del Conto Generale per i Partecipanti e al saldo alla stessa data del Conto Pensioni per i Pensionati.
- Le predette quote sono quindi attribuite, in sede di chiusura dell'esercizio successivo a quello di riferimento:

- a) Per i Partecipanti, a favore di coloro che a tale data risultino iscritti attivi in proporzione alla data di iscrizione al Fondo e al saldo da ciascuno cumulato in Conto Generale alla data di riferimento dell'eccedenza stessa;
 - b) Per i Pensionati in essere alla stessa data, maggiorando le rendite in godimento moltiplicandole, per ciascun sottogruppo di pensionati, per il rapporto (ove superiore all'unità) tra le nuove disponibilità totali di gruppo e la relativa riserva matematica, al fine di privilegiare i sottogruppi del Conto Pensioni le cui disponibilità finanziarie sono superiori alla relativa riserva.
6. Nel caso in cui il "Conto Integrazioni" risulti eccedente il fabbisogno calcolato, l'eccedenza stessa deve confluire, in tutto o in parte, nel Conto Generale, ovvero nel Conto Solidarietà;
7. Nel caso in cui il "Conto Integrazioni" risulti carente rispetto al fabbisogno calcolato è fatto l'obbligo di disporre, al fine di ristabilirne la congruità, alternativamente o congiuntamente, i seguenti provvedimenti:
- a) L'aumento del contributo medio;
 - b) La revisione dei coefficienti di maggiorazione per invalidità e premorienza di cui agli artt. 11.ter c.4 e 11.quinquies c.1.1;
 - c) Il trasferimento al Conto Integrazioni di quote del Conto di Solidarietà.
3. Nel caso in cui il "Conto Pensioni" risulti carente rispetto alla Riserva Matematica dei Pensionati si adottano, in via ordinaria, alternativamente o congiuntamente, i seguenti provvedimenti:
1. Contenimento della dinamica delle pensioni in vigore secondo criteri equitativi;
 2. Trasferimento al Conto Pensioni di quote del Conto di Solidarietà.
4. In particolare, nel caso il Conto Pensioni risulti insufficiente rispetto alla Riserva Matematica dei Pensionati, il Consiglio di Amministrazione può procedere, con delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti, allo storno, a favore del Conto Pensioni, di quote dei rendimenti annui di competenza del Conto Generale, per un ammontare non superiore al 20% dei rendimenti stessi.
5. Le proposte e i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere assunti soltanto previa verifica attuariale

ART. 11.NONIES - ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI IN GODIMENTO

1. Nell'ipotesi contemplata dall'art. 11.octies, comma 3, le pensioni in pagamento alla data di valutazione - con esclusione di quelle dirette e indirette liquidate nel corso degli ultimi 12 mesi, nonché di quelle di reversibilità derivanti dalle prime - sono maggiorate, con decorrenza dalla predetta data, in base al rapporto tra l'ammontare del Conto Pensioni e l'ammontare della riserva dei Pensionati.

ART. 12 - TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'Aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) Trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) Riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) Riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) Riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata;
 - e) Mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 13 - ANTICIPAZIONI

1. L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
8. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto disciplina i limiti e le modalità di concessione delle anticipazioni.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

ART. 14 - ORGANI DEL FONDO

1. Sono Organi del Fondo:
 1. L'Assemblea Generale;
 2. Il Consiglio di Amministrazione
 3. Il Presidente
 4. Il Direttore Generale;
 5. Il Collegio dei Sindaci.

ART. 15 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. All'Assemblea Generale sono ammessi di diritto gli Aderenti e i Pensionati titolari di pensione diretta.

ART. 16 - ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria delibera in merito:
 1. all'elezione dei suoi Rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci;
 2. all'approvazione del bilancio di esercizio.
3. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:
 1. all'eventuale scioglimento del Fondo e alle modifiche degli obiettivi sociali di cui al precedente art. 3, con la maggioranza di cui al successivo art.17, comma 9;
 2. alle proposte di modificazioni dello Statuto, fatte salve le previsioni di cui all'art.37, comma 2.

4. Le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Fondo, sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.

ART. 17 - ASSEMBLEA: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con avviso da pubblicare secondo le modalità previste nel Regolamento Elettorale nel quale devono essere precisati la data, il luogo e l'elenco delle materie sulle quali gli aventi diritto al voto sono chiamati a pronunciarsi. Nell'avviso deve essere indicata anche la data per la seconda convocazione, nell'ipotesi in cui non si raggiunga il quorum previsto ai successivi punti 7 e 8 del presente articolo.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo degli Aderenti ovvero dalla maggioranza dei Pensionati titolari di pensione diretta, ovvero da 7 componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto o lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo, la convocazione dell'Assemblea avviene mediante diramazione agli aventi diritto al voto di apposita comunicazione.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita con l'insediamento, presso la Direzione generale del Fondo, del Seggio Elettorale Centrale di cui al successivo art. 17.ter.
6. Per la costituzione del Seggio Elettorale Centrale, per le modalità della votazione e per le operazioni di scrutinio si seguono le modalità previste dal Regolamento elettorale.
7. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando partecipi al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti validamente espressi. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti sui medesimi punti previsti per la prima convocazione qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto al voto.
8. Per le deliberazioni in prima convocazione che riguardano modificazioni dello Statuto, è necessario il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
9. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo le deliberazioni devono riportare il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente assunte e approvate ai sensi dello Statuto obbligano tutti gli Aderenti e i Pensionati.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche con le medesime modalità previste per la convocazione.
12. L'Assemblea si pronuncia mediante votazione diretta e segreta.
13. Per le deliberazioni in materia di contribuzione al Fondo hanno diritto al voto soltanto gli Aderenti in servizio.
14. Le deliberazioni di cui ai punti 8 e 9, e quelle che comunque comportino maggiori oneri per il Banco, non hanno effetto se non siano approvate dagli Organi amministrativi del Banco stesso.

ART. 17.BIS - REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Il Regolamento elettorale del Fondo disciplina i criteri per lo svolgimento delle procedure di elezione e di nomina dei rappresentanti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Fondo.

ART. 17.TER - SEGGIO ELETTORALE CENTRALE

1. Le operazioni di voto assembleare sono gestite da un Seggio Elettorale Centrale che, in occasione dello svolgimento delle Assemblee, viene costituito a cura del Direttore Generale presso la Direzione generale del Fondo.
2. Il Regolamento Elettorale del Fondo disciplina la nomina dei componenti il Seggio Elettorale Centrale e i criteri del suo funzionamento, compresa la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario del S.E.C..
3. Il verbale dei lavori dell'Assemblea Ordinaria è redatto dal Segretario del Seggio Elettorale Centrale ed è sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario del Seggio Elettorale Centrale.
4. Il verbale dei lavori dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un notaio.

ART. 17.QUATER - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE RICORSI ELETTORALI

1. Viene istituita una Commissione Centrale Ricorsi Elettorali su nomina del Consiglio di Amministrazione, composta da sei membri, di cui tre di nomina dei Consiglieri espressi dal Banco e tre di nomina dei Consiglieri espressi dagli Aderenti. La Commissione

nomina al suo interno un Presidente al quale è attribuito un voto duplice in caso di votazioni in parità. La Commissione esamina gli eventuali ricorsi riguardanti tutte le operazioni di voto. I candidati alle votazioni non possono essere membri della Commissione.

2. La Commissione effettua l'esame dei ricorsi secondo le direttive previste dal Regolamento elettorale. Le delibere sono assunte dalla Commissione a maggioranza semplice con motivazione scritta e sono inappellabili.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di dieci membri, dei quali:
 1. cinque nominati dal Banco;
 2. quattro eletti dagli Aderenti, di cui:
 - a) tre in rappresentanza del Personale non direttivo, eletti dalla categoria medesima;
 - b) uno in rappresentanza Personale direttivo, eletto dalla categoria;
 3. uno in rappresentanza dei Pensionati titolari di pensione diretta, eletto dalla categoria.
2. I candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione in rappresentanza degli Aderenti devono in ogni caso possedere almeno cinque anni interi di iscrizione al Fondo.
3. La votazione relativa alla elezione per ciascuna tipologia di rappresentanti elettivi è valida ove partecipino al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto.
4. Tutti i Consiglieri di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme vigenti in tema di previdenza complementare e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definite dalla normativa vigente.
5. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
6. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. I Consiglieri di Amministrazione possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. I Consiglieri di Amministrazione scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 19 - CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione dovessero cessare dall'incarico per qualunque motivo:
 1. se trattasi di membro designato dal Banco, quest'ultimo provvede a sostituirlo;
 2. se trattasi di membro elettivo, subentra nella carica colui che nella votazione di nomina ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
2. Ove ciò non sia possibile, si indicano elezioni limitatamente al posto vacante secondo il Regolamento Elettorale. È in ogni caso vietato ricorrere alla cooptazione per la sostituzione dei Consiglieri cessati dall'incarico.
3. I Consiglieri di Amministrazione nominati o eletti ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
4. Se, per effetto dei subentri di cui ai commi precedenti, risulta sostituita oltre la metà dei componenti originari, il Consiglio di Amministrazione in carica provvede senza indugio a convocare l'Assemblea affinché proceda a nuove elezioni.
5. Qualora venissero a cessare tutti i Consiglieri di Amministrazione, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
6. I Consiglieri di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
8. Oltre a quelle previste dalla legge costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione, per i membri elettivi dipendenti del Banco, la cessazione del rapporto di lavoro con il Banco.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto nel presente Statuto. Esso ha la

facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, a norma dell'art. 26, il Direttore generale e ne designa il sostituto.
4. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 1. impartisce ogni disposizione necessaria per l'applicazione delle norme statutarie;
 2. decide sulle questioni attinenti all'interpretazione delle norme anzidette;
 3. definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo, comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 4. definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
 5. definisce la politica di remunerazione;
 6. definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
 7. definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 8. definisce i piani di emergenza;
 9. effettua la valutazione interna del rischio;
 10. definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 11. definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 12. definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 13. definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
 14. definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 15. definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 16. effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 17. predispone il progetto di bilancio di esercizio;
 18. conferisce all'Attuario l'incarico per la compilazione del bilancio tecnico e per il

resoconto sulla situazione complessiva del Fondo;

19. seleziona, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 252/2005, il depositario delle risorse affidate in gestione;
20. delibera le politiche di investimento degli impieghi temporanei delle disponibilità del Fondo non stabilmente investite;
21. designa le persone autorizzate a firmare la corrispondenza stabilendone le facoltà e conferire delega per determinati atti o categorie di atti;
22. provvede alla formulazione di proposte per le modifiche dello Statuto all'Assemblea Generale;
23. predispone il Regolamento di attuazione del presente Statuto, e le eventuali modifiche;
24. predispone il Regolamento elettorale del presente Statuto, e le eventuali modifiche;
25. apporta allo Statuto le modifiche relative all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.

5. Le determinazioni di cui ai commi 3, 4.18, 4.22, 4.23 del presente articolo devono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta essi lo ritengano opportuno, o su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri o dei Sindaci e, di norma, almeno una volta al mese.
2. Di regola la convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo di lettera raccomandata, PEC o e-mail, corredata degli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno riportato nella medesima, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

3. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta, o a mezzo di PEC o di e-mail, almeno due giorni prima della seduta. La comunicazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. L'inosservanza di tali formalità non infirma la validità della riunione quando a questa risultino presenti tutti i Consiglieri e i Sindaci. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei membri.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, salvo quanto previsto dall'Art. 20.5. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione cura la redazione del verbale della seduta, da proporre all'approvazione del Consiglio nella successiva adunanza, e ne esegue la trascrizione nell'apposito registro, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario medesimo.
9. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni specificamente attribuite ad uno o più Amministratori.
10. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
11. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

ART. 22 - PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente espressione del Banco degli Aderenti e Pensionati, i quali restano in carica trenta mesi. Alla scadenza dei trenta mesi il Consiglio di Amministrazione nomina, per gli ulteriori trenta mesi di mandato dello stesso Consiglio, nel proprio seno un Presidente scelto tra i rappresentanti degli Aderenti e dei Pensionati, ed un Vice Presidente scelto tra i rappresentanti del Banco.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

1. presiede i lavori del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;
2. convoca l'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria;
3. proclama i risultati dell'Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria in conformità con le risultanze del verbale dell'Assemblea;
4. firma gli atti e i contratti demandati alla sua competenza dal Consiglio di Amministrazione;
5. assume, d'intesa con il Direttore Generale, i provvedimenti d'urgenza necessari per la tutela degli interessi del Fondo, nonché per l'evasione di obblighi di legge e fiscali, ove tali provvedimenti non rientrino nei poteri conferiti al Direttore Generale;
6. Il Presidente comunica alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive mediante apposita nota dove sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di impedimento del Presidente, tutte le sue Funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, esercita le funzioni di Presidente pro tempore, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'ordinaria disponibilità del Presidente o del Vice Presidente, il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano in carica o, in caso di pari anzianità di carica, il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano in età.

ART. 23 - COLLEGIO DEI SINDACI: CRITERI DI COSTITUZIONE

1. Il Collegio dei Sindaci del Fondo è composto di quattro membri, dei quali:

1. due nominati dal Banco;
2. uno eletto dagli Aderenti;
3. uno eletto dai Pensionati titolari di pensione diretta.

2. I candidati alla carica di Sindaco, ove non siano esterni alle categorie che li esprimono, devono avere un'anzianità di partecipazione al Fondo di almeno cinque anni interi.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle norme vigenti in tema di previdenza complementare e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dal Collegio dei Sindaci.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. Per le cariche di Sindaco espressione degli Aderenti e dei Pensionati può essere proposto per l'elezione anche un candidato esterno a queste categorie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
7. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
8. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
9. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
10. Qualora, nel corso del mandato, uno o più Sindaci venga a cessare dall'incarico per qualunque motivo, per il periodo residuo:
 1. se trattasi di membro designato dal Banco, quest'ultimo provvede a sostituirlo;
 2. se trattasi di membro elettivo, subentra nella carica colui che nella votazione di nomina ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
11. Ove le sostituzioni di cui al comma precedente non siano possibili, si indicano elezioni limitatamente al posto vacante secondo il Regolamento Elettorale.
12. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
13. Riveste la carica di Presidente del Collegio dei Sindaci uno dei Sindaci di nomina del Banco e da questo indicato, cui subentra alla scadenza dei primi trenta mesi di mandato il Sindaco espresso dagli Aderenti.

ART. 24 - COLLEGIO DEI SINDACI: ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

ART. 25 - COLLEGIO DEI SINDACI: MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni 90 giorni.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente nelle forme concordate dal Collegio, anche tramite e-mail.
3. Il Collegio dei Sindaci redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio decadono.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive, o durante un esercizio, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.
7. I Sindaci sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

ART. 25.BIS - REMUNERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. I componenti gli Organi Collegiali hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
2. Il gettone di presenza è determinato in misura pari al 150% dell'indennità di trasferta minima per un'intera giornata stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore del credito per il personale direttivo. Tale gettone è maggiorato del 50% per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del 25% per il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Ai componenti del Collegio Sindacale, in aggiunta al gettone di presenza stabilito al comma precedente, spetta per la loro attività istituzionale un ulteriore compenso forfetario in misura pari a numero 24 gettoni base come sopra determinati. Tale ulteriore compenso è rapportato alla frazione d'anno di carica ricoperto. Per il Presidente del Collegio Sindacale il compenso è maggiorato del 50%.
4. I componenti gli Organi Collegiali hanno diritto, quanto ai rimborsi spese relativi all'esercizio delle loro funzioni, a un trattamento pari a quello previsto per il personale direttivo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dal Banco di Sardegna S.p.A.

ART. 26 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca del Direttore generale, e alla designazione di un suo sostituto per i casi di assenza o di impedimento.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Il Direttore generale del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente, e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della

propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

ART. 27 - FUNZIONI FONDAMENTALI

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi e il titolare della funzione attuariale comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 28 - INCARICHI DI GESTIONE

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

ART. 29 - DEPOSITARIO

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "Depositario").
2. Per la scelta del Depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci del Depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di Depositario.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di Depositario.
5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il Depositario non sono ammesse azioni dei creditori del Depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

ART. 30 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

ART. 31 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Fondo ha una propria autonoma struttura amministrativa.
2. In attuazione del primo comma del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare il Fondo del personale necessario al suo funzionamento, anche attingendo alle risorse e professionalità presenti all'interno del Banco. In quest'ultima ipotesi, su richiesta del Fondo, il Banco mette a disposizione del Fondo medesimo, tramite l'istituto del distacco previsto dal D. Lgs. 276/2003, il personale direttivo ed esecutivo necessario al suo funzionamento.

3. Il personale viene selezionato, quanto a numero di addetti e quanto a requisiti professionali, in correlazione alle effettive esigenze operative del Fondo, d'intesa tra il Banco ed il Fondo.
4. Il personale distaccato dal Banco presso il Fondo resta assoggettato ai normali criteri in uso al Banco sotto il profilo degli avanzamenti di carriera e degli eventuali incentivi.
5. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 1. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e il Depositario;
 2. la tenuta della contabilità;
 3. la raccolta e gestione delle adesioni;
 4. la verifica delle posizioni contributive individuali degli Aderenti;
 5. la gestione delle prestazioni;
 6. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 7. la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli Aderenti e ai beneficiari;
 8. gli adempimenti fiscali e civilistici.
6. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
7. Le convenzioni di cui al comma 6 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
8. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

ART. 32 - SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETER. DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

ART. 33 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il Bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci sono depositate in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Aderenti e i Pensionati possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART. 34 - MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'Aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'Aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il comparto nel quale sono provvisoriamente investiti i contributi secondo quanto previsto all'art. 6 comma 3, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

9. L'Aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'Aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli Aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 35 - TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

1. Il Fondo mette a disposizione degli Aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli Aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 36 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli Aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

ART. 37 - MODIFICA DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio di Amministrazione e deliberate dall'Assemblea Straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

ART. 38 - CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o eventi che rendano impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea Straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra il Banco e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dello stesso Banco.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono far presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di scioglimento del Fondo, l'Assemblea Straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Aderenti e dei Pensionati, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 39 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE VII – NORME TRANSITORIE

ART. 40 - SITUAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Alla data del 1° gennaio 1989 la consistenza dei conti di cui all'art. 11. octies è così determinata:
 1. Conto Contributo Personale: è costituito dai contributi versati dagli Aderenti a far tempo dal 1° gennaio 1980 o, se successiva, dalla data di iscrizione al Fondo, maggiorati dei relativi interessi calcolati, in regime di capitalizzazione composta, in base ai tassi medi annui di rendimento degli impieghi;
 2. Conto Pensioni: è costituito dalla riserva matematica delle pensioni in pagamento, preventivamente riliquidate - se accese in data posteriore al 31.12.1980 - in base alle "Tavole imponibili - Percentuali", di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1, rivalutate tenendo conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenute tra il 1980 e l'anno di liquidazione delle pensioni stesse; per le pensioni di reversibilità vale, ai fini della eventuale riliquidazione, la data di liquidazione della pensione diretta;
 3. Conto Integrazioni: Lit. 300.000.000 (€ 154.937,07);
 4. Conto Generale: è costituito dalla somma dei corrispettivi in capitale - al netto del "Conto Contributo Personale" previsto dal precedente punto 1 - delle quote di pensione virtualmente maturate da ogni Aderente in base alle "Tavole imponibili - Percentuali" di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1, rivalutate tenendo conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenute tra il 1980 ed il 1988.
2. Con gli stessi criteri di cui ai punti 1 e 4 che precedono, e alla medesima data, si determinano - previa rivalutazione della base imponibile da effettuarsi ai sensi dell'art. 24 della preesistente disciplina - le quote del Conto Contributo Personale e del corrispondente Conto Generale relativamente agli ex Aderenti cessati dal rapporto di lavoro con il Banco anteriormente al 1° gennaio 1989, avendo maturato il diritto alla pensione differita ai sensi delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1.
3. L'eccedenza del patrimonio netto del Fondo al 1°.1.1989, rispetto alla somma dei conti come sopra determinati, è proporzionalmente ripartita come segue:
 1. al Conto Pensioni è attribuita una quota dell'eccedenza, come sopra determinata, pari al rapporto tra l'ammontare del Conto Pensioni e la somma dei conti di cui sopra al netto del Conto Integrazioni e si fa luogo ad una correlativa maggiorazione di tutte le pensioni in pagamento al 1°.1.1989, ancorché già riliquidate secondo

quanto disposto dal precedente primo comma, punto 1;

2. al Conto Generale è attribuita una quota dell'eccedenza, come sopra determinata, pari al rapporto tra la somma del Conto Contributo Personale e del Conto Generale e la somma dei conti di cui sopra al netto del Conto Integrazioni.
4. La ripartizione di detta eccedenza tra le quote individuali del Conto Generale è effettuata in rapporto al maggiore dei valori tra il corrispettivo in capitale della quota di pensione virtualmente maturata ed il Conto Contributo Personale dei singoli Aderenti.
5. Per il triennio 1989/1991 la quota parte dei contributi a carico del Banco da destinare al Conto Integrazioni è pari allo 0,0065 per cento delle retribuzioni imponibili.

ART. 41 - DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI INIZIALI AL 1° GENNAIO 1989

1. Agli ex dipendenti del Banco, cessati dal rapporto di lavoro con quest'ultimo anteriormente al 1° gennaio 1980, che non risultino titolari di una posizione contributiva con il Fondo per effetto dell'art. 18, 2° comma lett. b) della previgente disciplina previdenziale, ove siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni con almeno 15 anni di anzianità ma con meno di 20, dal 1° gennaio 1989 è riconosciuto il diritto alle prestazioni dirette o di reversibilità, al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 11 e 11.ter, commi 1 e 2.
2. Le posizioni contributive individuali, ai fini della quantificazione delle prestazioni pensionistiche e dei conseguenti accantonamenti sui rispettivi conti d'ordine, vengono determinate, alla data del 1°.1.1989, sulla base dei criteri applicativi derivati, per casi analoghi, dal precedente Ordinamento di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco, intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1, del presente Statuto. I corrispettivi in capitale delle riserve matematiche sono dedotti dal reddito netto derivante dagli investimenti delle disponibilità del Fondo, prima della ripartizione del reddito stesso ai sensi dell'art. 9.quinquies.

ART. 42 - ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA FIGURATIVA AL 1° GENNAIO 1989

1. Ai fini del conseguimento del diritto alle pensioni di cui agli artt. 11.bis e 11.ter, per gli Aderenti presenti alla data dell'1.1.1989 si considera periodo di contribuzione al Fondo quello di servizio effettivamente prestato presso il Banco o presso il preesistente Istituto di Credito Agrario per la Sardegna (I.C.A.S.), oltre quello eventualmente riscattato ai sensi dell'art. 19 dell'ordinamento di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco, intervenute nell'adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall'art. 1.

ART. 43 - SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DEI BENI DEL FONDO SOSTITUITO

1. Sono attribuiti al Fondo le disponibilità, i beni e i titoli che risultano di pertinenza del preesistente “Nuovo trattamento integrativo di quiescenza” alla data del 31.12.1988.

ART. 44 - TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL CESSATO CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

1. Con riferimento agli Aderenti provenienti dal cessato Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, rimangono confermate le disposizioni dell’art. 31 dell’Ordinamento di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco, intervenute nell’adunanza del 27/28.11.1979, richiamate dall’art. 1 e di seguito integralmente trascritte: “con l’entrata in vigore del nuovo Trattamento il Banco cesserà di corrispondere ai dipendenti in servizio provenienti dal soppresso Istituto di Credito Agrario per la Sardegna l’apporto di propria spettanza ai fondi individuali di previdenza.
2. I fondi stessi saranno liquidati ai singoli aventi diritto, nelle consistenze in essere alla fine del mese che precede l’entrata in vigore del nuovo Trattamento integrativo, all’atto del collocamento in quiescenza o, anche prima, a richiesta degli “interessati”.

ART. 45 - FORO COMPETENTE

1. Le controversie relative all’applicazione del presente Statuto sono di competenza del Foro o della Camera Arbitrale di Sassari.